



# Wortprotokoll

der 177. Sitzung vom 18. April 1978

# Resoconto integrale

della seduta n. 177 del 18 aprile 1978

VII. Legislatur  
VII Legislatura  
1973 - 1978



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE  
SÜDTIROLER LANDTAG

SEDUTA 177. SITZUNG  
18.4.1978

INDICE

Interrogazioni e interpellanze . . . .pag. 3

Disegno di legge provinciale n. 239/77/bis:  
"Modifiche alla legge provinciale 20 ago-  
sto 1972, n. 15, e successive modifiche,  
sulla riforma dell'edilizia abitativa ed  
all'ordinamento urbanistico provinciale".  
. . . . .pag. 9

INHALTSANGABE

Anfragen und Interpellationen. . . .Seite 3

Landesgesetzentwurf Nr. 239/77/bis: "Abände-  
rungen zum Landesgesetz vom 20. August  
1972, Nr. 15, in geltender Fassung, über  
die Wohnbaureform und zum Landesraumord-  
nungsgesetz". . . . . Seite 9

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

Dr. LUIS DURNWALDER

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE:

ORE 9.50 UHR  
(Namensaufruf - Appello nominale)

**PRÄSIDENT:** Die Sitzung ist eröffnet.  
Ich ersuche um die Verlesung des Sitzungsprotokolles.

**FRANZELIN-WERTH (Sekretär - SVP):** (Verliest das Sitzungsprotokoll -  
legge il processo verbale)

**PRÄSIDENT:** Wenn keine Einwände erhoben werden, so gilt das Proto-  
koll als genehmigt.

Mitteilungen des Präsidiums:

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Gouthier, Pa-  
squalin und Rigott entschuldigt.

Punkt 1 der Tagesordnung: **"Anfragen und Interpellationen - Interro-  
gazioni e interpellanze"**.

**Anfrage Nr. 366/78** vom 19.1.1978, eingebracht durch die Abgeordne-  
ten Franzelin und Achmüller:

Laut Antwort des zuständigen Landesrates auf eine Anfrage der Unter-  
fertigten ist es richtig, die im Artikel 26 (des Wohnbaureformgesetzes -  
Anm. d.U.) "vorgesehene Dringlichkeitsbesetzung einzuschränken, weil in der  
Zwischenzeit doch in den meisten Gemeinden die urbanistischen Voraussetzun-  
gen und auch die Erfahrung gegeben sein müßten, sofort schon die Enteignung  
durchzuführen";

weilers teilt der genannte Landesrat mit "Die Gemeinden sind permanent  
aufgefordert worden, so schnell wie möglich die nötigen Unterlagen beizu-  
bringen Dies wird schriftlich und mündlich von den zuständigen Beamten immer  
wieder getan Abgesehen davon ist es ohnehin Pflicht der Gemeinde, eine mög-  
lichst schnelle Abwicklung zu veranlassen"

Bei der Verteilung der Mietwohnungen, welche mit Mitteln des dem Land  
zugewiesenen Anteils gemäß Art 16 des Staatsgesetzes vom 8 August 1977 Nr  
513 gebaut werden und wofür ein Betrag von 17.375.000.000 zur Verfügung  
steht, konnten zahlreiche Gemeinden keine Wohnungen zugewiesen erhalten, da  
kein verfügbarer Baugrund vorhanden ist

- Dies vorausgeschickt, erlauben sich die Unterfertigten an den zuständigen Landesrat die Frage zu richten,
- ob er zwischen seinen gemachten Behauptungen und den wirklichen Tatbeständen nicht einen Widerspruch sieht;
  - ob er nicht der Ansicht ist, daß gerade die minderbemittelten Familien die Leidtragenden sind, wenn mangels Baugrund der betreffenden Gemeinde keine Mietwohnungen zugewiesen werden können;
  - welche Schritte er zu unternehmen gedenkt, um zu gewährleisten, daß in allen Südtiroler Gemeinden genügend geförderter Wohnbaugrund zur Verfügung steht.

-----

Secondo la risposta fornita dall'Assessore competente ad uno dei punti contenuti in una interrogazione presentata dai sottoscritti consiglieri provinciali, la Giunta provinciale ritiene giusto "limitare l'occupazione d'urgenza prevista nell'art. 26 (della legge di riforma dell'edilizia abitativa - n. dei sottoscritti), dovendo nel frattempo sussistere nella maggior parte dei comuni i presupposti urbanistici ed anche la necessaria esperienza per procedere immediatamente all'esproprio";

L'Assessore competente fa altresì presente quanto segue: "I comuni vengono costantemente invitati a fornire con la massima sollecitudine i documenti necessari. A ciò provvedono, tanto per iscritto quanto verbalmente, i funzionari competenti, a prescindere dal fatto, che ogni comune è comunque tenuto a provvedere in merito".

All'atto della distribuzione degli alloggi in affitto, che vengono costruiti con fondi della quota assegnata alla Provincia ai sensi dell'art. 16 della legge dello Stato n. 513 dell'8 agosto 1977 e per i quali è disponibile un importo pari a lire 17.375.000.000, a numerosi comuni non è stato possibile assegnare alloggi causa la mancanza di aree edificabili disponibili.

Un tanto premesso i sottoscritti consiglieri provinciali si permettono di interrogare l'Assessore competente per conoscere:

- 1) se egli non ravvisi una contraddizione fra quanto affermato nella precitata risposta e la situazione reale;
- 2) se non sia anch'egli del parere che ad essere danneggiate siano proprio le famiglie meno abbienti, quando per la mancanza di aree edificabili non possono venire assegnati alloggi in affitto al comune nel quale queste famiglie risiedono;
- 3) quali passi egli intende compiere per garantire che in tutti i comuni della Provincia di Bolzano siano disponibili in misura sufficiente aree per l'edilizia abitativa agevolata.

**Anfrage Nr. 376/78 vom 13.4.1978 eingebracht durch die Abgeordneten Achmüller und Franzelin:**

Seitens des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen, werden derzeit in der Alessandriastraße in Bozen 16 Sozialwohnungen (alloggi nelle case economiche ASST) gebaut.

In diesem Zusammenhang haben die Unterfertigten bereits am 12. Jänner 1977 eine Anfrage eingereicht, worin sie darauf hinweisen, daß das Land Südtirol im Bereich des geförderten Wohnbaus primäre Gesetzgebungskompetenz besitzt und der Staat nur mehr für Dienstwohnungen zuständig ist. In seiner Antwort vertrat der zuständige Landesrat die Ansicht, daß es sich im Falle der zitierten Wohnungen nicht um Dienstwohnungen handelt, wie sie auf Grund des Art. 24 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381, weiterhin vom Staat für die eigenen Angestellten gebaut werden können. Zu klären sei die Frage, ob diese Wohnungen ins Eigentum des Landes übergehen müssen.

Mittlerweile hat das Inspektorat der Staatstelefone der Zone Venedig einen Wettbewerb für die zitierten Wohnungen ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Angestellte der Staatstelefone. Als Termin für die Einreichung der Gesuche ist der 8. April 1978 angegeben. Die Ausschreibung ist im Sinne des Einheitstextes über Volkswohnbau, K.D. Nr. 1165 von 1938 erfolgt und trägt den Prinzipien des ethnischen Proporz und der Ansässigkeitspflicht nicht Rechnung.

Dies vorausgeschickt, möchten die Unterfertigten den zuständigen Landesrat um die Beantwortung folgender Fragen ersuchen:

- welches Resultat hat die weitere Vertiefung der Frage ergeben, ob die zitierten 16 Wohnungen ins Eigentum des Landes übergehen sollen;
- sieht die Landesregierung die Ausschreibung dieser Wohnungen durch das Inspektorat der Staatstelefone nicht als Verletzung der Zuständigkeiten des autonomen Landes Südtirol und der Bestimmungen des Landeswohnbaureformgesetzes vor allem in Bezug auf Ansässigkeit und ethnischen Proporz an;
- wenn ja, welche Schritte gedenkt die Landesregierung dagegen zu unternehmen?

Per conto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni si stanno attualmente costruendo in via Alessandria a Bolzano 16 alloggi sociali (nelle case economiche ASST)

Già in data 12 gennaio 1977 i sottoscritti hanno presentato un'interrogazione in merito, facendo presente che la Provincia di Bolzano è dotata di competenza primaria nel settore dell'edilizia abitativa agevolata e che lo Stato è competente solo in materia di alloggi di servizio. Nella sua risposta l'Assessore competente ha precisato che, a suo avviso, nel caso degli alloggi in questione non si trattava di alloggi di servizio che possono ulteriormente venire costruiti dallo Stato per i suoi dipendenti in base all'art. 24 del DPR n. 381 del 22 marzo 1974 e che rimaneva da chiarire se questi alloggi dovevano passare in proprietà della Provincia.

Nel frattempo l'Ispektorato dei Telefoni di Stato della zona di Venezia ha pubblicato un concorso per gli alloggi in parola, al quale hanno diritto di partecipare dipendenti dei Telefoni di Stato. Il termine utile per la presentazione delle domande è scaduto l'8 aprile 1978. Il concorso ha avuto luogo ai sensi del TU sull'edilizia popolare, RD n. 1165 del 1938 e non tiene conto né del principio della proporzionale etnica, né dell'obbligo di

residenza.

Un tanto premesso, i sottoscritti si permettono di interrogare l'Assessore competente in materia per conoscere:

- 1) a quale conclusione si è giunti dopo avere approfondito il fatto se i 16 alloggi in parola devono passare in proprietà della Provincia;
- 2) se la Giunta provinciale non considera il bando di concorso indetto dall'Ispettorato dei Telefoni di Stato per questi alloggi una violazione delle competenze della Provincia Autonoma di Bolzano e delle norme della legge di riforma dell'edilizia abitativa, soprattutto per quanto concerne la residenza e la proporzionale etnica e, in caso positivo, quali passi intende compiere per definire la questione.

**Anfrage Nr. 373/78 vom 13.3.1978, eingebracht durch den Abgeordneten Erschbaumer:**

In Beantwortung einer Anfrage des Unterfertigten teilte der Landesrat für Handwerk, Fremdenverkehr und Sport am 6. Juli 1977 mit, daß "die Verabschiedung des neuen Skipistengesetzes bevorsteht und somit dasselbe bei Beginn der kommenden Wintersaison Rechtskraft erlangt haben wird". Festgestellt, daß in Wirklichkeit bis zum heutigen Tag nichts dergleichen geschehen ist, richtet der Unterfertigte an den zuständigen Landesrat Dr. Franz Spögler folgende Anfrage:

1. Worauf ist es zurückzuführen, daß der Landesrat seine Zusage bezüglich der Vorlage eines neuen Skipistengesetzes innerhalb Herbst 1977 nicht eingehalten hat?
2. Ist mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfes noch unter der Amtsführung des derzeitigen Landesrates zu rechnen oder wird dies erst nach der Landtagswahl vom November 1978 erfolgen?
3. Teilt der Landesrat für Fremdenverkehr und Sport nicht die Auffassung, daß das Fehlen eines ausreichenden Landesgesetzes über das Skipistenwesen schwerwiegende Folgen mit sich bringt, was zum Beispiel die Sicherheit der Skifahrer, die Kontrolle der Pisten und die Entschädigung der betroffenen Bauern betrifft und daß deshalb eine Neuregelung längst überfällig ist?

Es wird um schriftliche Beantwortung ersucht.

-----

Nella risposta ad un'interrogazione presentata al sottoscritto, l'Assessore all'artigianato, turismo e sport aveva comunicato in data 6 luglio 1977 che "l'approvazione della nuova legge sulle piste di sci era ormai imminente e che per l'inizio della prossima stagione invernale la medesima sarebbe stata pertanto operante". Constatato che fino a tutt'oggi non è stato adottato alcun provvedimento in tal senso, il sottoscritto si permette di interrogare l'Assessore competente in materia, dott. Franz Spögler, per conoscere:

- 1) quali sono i motivi per i quali l'Assessore non ha mantenuto la sua promessa di presentare entro l'autunno 1977 la nuova legge sulle piste di

sci;

- 2) se si può contare sulla presentazione di questo disegno di legge entro la corrente legislatura, oppure se la presentazione verrà rinviata a dopo le elezioni regionali del prossimo mese di novembre;
- 3) se l'Assessore competente in materia di turismo e sport non è d'opinione che la mancanza di un'organica legge provinciale sulle piste di sci abbia delle gravi ripercussioni, per quanto concerne ad esempio la sicurezza degli sciatori, il controllo delle piste e l'indennizzo dei contadini danneggiati, e che sia quindi più che mai urgente introdurre una nuova regolamentazione.

Il sottoscritto chiede risposta scritta.

Ich verlese die schriftliche Beantwortung durch den Landesrat  
Spöglner:

Bezugnehmend auf gegenständliche Anfragen wird folgendes festgestellt:

1. Durch das neue Skipistengesetz werden die Entschädigungen für die Ausübung der vom R.G. vom 13.7.1970, Nr. 13 bereits vorgesehenen Pisten dienstbarkeit neu festgesetzt. Seit geraumer Zeit sind mit den direkt betroffenen Kreisen Verhandlungen im Gange, die anfänglich hoffen ließen, das Skipistengesetz könne noch innerhalb Herbst 1977 dem Südtiroler Landtag zur Behandlung vorgelegt werden. Aufgrund der stark gegensätzlichen Standpunkte, die in letzter Zeit von den Verhandlungspartnern eingenommen worden sind und bedingt durch die Tragweite, die eine wie immer geartete Lösung des Problems beinhaltet, hat sich eine ungewollte Verzögerung in der Vorlage des oben erwähnten Gesetzentwurfes ergeben.
2. Trotz der soeben erwähnten Schwierigkeiten besteht die feste Absicht, den Gesetzentwurf sobald als möglich dem Landesauschuß und sodann dem Landtag vorzulegen. Die Vorlage wird deshalb vor der Landtagswahl vom November 1978 erfolgen.
3. Bezüglich des Problems der Sicherheit auf den Skipisten wird festgestellt, daß das R.G. vom 13.7.1970, Nr. 13 ganz präzise Bestimmungen enthält.

Seit dem Jahre 1977 besteht weiters der Landeslawinenwarndienst, womit ein weiterer wesentlicher Schritt auf dem Gebiet der Sicherheit getan worden ist.

Das Assessorat für Fremdenverkehr hat schließlich, - nach Rücksprache mit Vertretern der angrenzenden Alpenländer -, eine neue verbesserte Skipistenbeschilderung ausgearbeitet, wovon sämtliche direkt davon betroffenen Stellen (Gemeinden, Kurverwaltungen, Verkehrsvereine, Sportvereine, Aufstiegsanlagenbesitzer usw.) in Kenntnis gesetzt wurden.

Die mit dieser Kampagne erzielten Erfolge sind überraschend gut. Was schließlich das Problem der Entschädigung anbelangt, so wird dieselbe derzeit vom R.G. vom 17.5.1956, Nr. 7 geregelt.

Aufgrund der Tatsache, daß die Entschädigungssätze durch Beschluß der

Landesregierung periodisch angehoben werden und bedingt durch den Umstand, daß sich Grundeigentümer und Skipisteninhaber in den meisten Fällen in der Phase der vom Gesetz vorgeschriebene Angebotsunterbreitung auf eine Vergütung einigen, die zumeist höher ausfällt als jene, die von amtswegen festgelegt wird, dürfte eine diesbezügliche Neuregelung keine außergewöhnliche Verbesserung der derzeitigen Situation mit sich bringen.

Risposta all'interrogazione n. 373/78, presentata in data 13 marzo 1978 dal consigliere provinciale Willi Erschbaumer.

In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:

- 1) Con la nuova legge sulle piste di sci vengono stabiliti i nuovi indennizzi per l'esercizio della servitù di pista, già prevista nella legge regionale n. 13 del 13.7.1970. Le trattative con le parti direttamente interessate, avviate già da tempo, lasciavano inizialmente sperare che sarebbe stato possibile sottoporre la legge sulle piste di sci all'esame del Consiglio provinciale ancora entro l'autunno 1977. Alla luce delle posizioni fortemente contrastanti assunte ultimamente dalle parti interessate, ed in considerazione della portata connessa ad una qualsivoglia soluzione del problema, è subentrato un involontario ritardo nella presentazione del disegno di legge in parola.
- 2) Malgrado le difficoltà più sopra esposte, sussiste la ferma intenzione di sottoporre al più presto detto disegno di legge alla Giunta e successivamente al Consiglio provinciale. Il provvedimento verrà pertanto esaminato prima delle elezioni regionali del novembre 1978.
- 3) Per quanto riguarda il problema della sicurezza sulle piste di sci, si fa presente che la legge regionale n. 13 del 13.7.1970 contiene in proposito norme ben precise.

Dal 1977 a questa parte è stato istituito il servizio segnalazione valanghe, misura che rappresenta un considerevole passo in avanti in fatto di sicurezza.

L'Assessorato al turismo ha infine elaborato - previa consultazione rappresentanti delle regioni alpine limitrofe - una nuova migliore segnaletica per le piste di sci, della quale sono stati portati a conoscenza gli enti e le organizzazioni direttamente interessati (Comuni, aziende di soggiorno, proloco, associazioni sportive, proprietari di impianti di risalita).

I successi conseguiti con questa campagna sono straordinariamente buoni.

Per quanto riguarda infine il problema degli indennizzi, si fa presente che esso è attualmente disciplinato dalla L.R. n. 7 del 17.5.1956.

Considerato che le quote di indennizzo vengono aggiornate periodicamente con delibera della Giunta provinciale e tenuto conto altresì che i proprietari dei terreni e delle piste di sci, nella maggior parte dei casi, consordano nella fase della presentazione dell'offerta prevista dalla legge, una somma di indennizzo per lo più superiore a quella che viene stabilita



d'ufficio, una nuova regolamentazione di tale materia non dovrebbe comportare nessun miglioramento sostanziale dell'attuale situazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. Prof. DECIO MOLIGNONI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

**PRESIDENTE:** Sospendiamo per oggi la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze. La riprenderemo nella mattinata di domani.

Passiamo ora al punto 3) all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 239/77/bis: "Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma della edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale".

Punkt 3 der Tagesordnung: "Landesgesetzentwurf Nr. 239/77/bis: "Abänderungen zum Landesgesetz vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender Fassung, über die Wohnbaureform und zum Landesraumordnungsgesetz".

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

**BENEDIKTER (Assessor für Raumordnung, Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP):** Ehrenwerte Kollegen! Die vom Landtag am 29. November 1977 verabschiedete Gesetzesvorlage Nr. 239/77 betreffend "Änderungen zum Landesgesetz vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender Fassung, über die Wohnbaureform und zum Landesraumordnungsgesetz" wurde von der Zentralregierung wegen der im Art. 7 der Vorlage enthaltenen Bestimmungen über die Erhöhung der Koeffizienten zurückverwiesen, weil dadurch der Grundsatz der Rechtsordnung, an den sich der Gesetzgeber beim Erlassen gesetzlicher Bestimmungen über die Kriterien zur Festsetzung der Enteignungsentschädigungen zu halten hat, verletzt wird.

Unbeschadet der Auseinandersetzung darüber, ob die Erhöhung der Koeffizienten einen verfassungsrechtlichen Grundsatz verletzt oder nicht, scheint es zweckmäßig, die übrigen Bestimmungen der Gesetzesvorlage, gegen welche keine Einwände erhoben wurden, sobald als möglich zu verabschieden, damit sie zur Anwendung kommen können. Die frühere Gesetzesvorlage Nr. 239/77 wurde in dem Sinne überarbeitet, daß

- a) aus dem Art. 7 alle Bestimmungen, welche die Erhöhung des Koeffizienten betreffen, herausgenommen wurden;
- b) zum Art. 12 einige Bestimmungen hinzugefügt wurden, die eine Beschleunigung in der Auszahlung der Enteignungsentschädigung bzw. die Aufhebung der Bindung an einen geschlossenen Hof und die Freischreibung von Nutzungsrechten ohne weitere Verwaltungsmaßnahmen vorsehen.

Die Beschleunigung in der Auszahlung der Enteignungsentschädigung für die Flächen des geförderten Wohnbaues wird dadurch erreicht, daß zugleich mit der grundbücherlichen Einverleibung des Dekretes über die Bestellung der

Miteigentumsgemeinschaft und/oder über die materielle Teilung zu Lasten der Parzellen, die für den geförderten Wohnbau vorgesehen sind, die Enteignungsbindung angemerkt wird, und zwar für die Rechtswirkungen des Art. 10 des Wohnbaureformgesetzes i.g.F. welcher besagt, daß die Enteignungsentschädigung auch vor der grundbücherlichen Übertragung der Liegenschaft ausbezahlt werden kann, wenn die Anhängigkeit des Enteignungsverfahrens im Grundbuch angemerkt ist.

-----  
Egredi colleghi! Il disegno di legge n. 239/77 votato dal Consiglio provinciale il 29 novembre 1977 concernente "modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale" è stato respinto dal governo centrale per le disposizioni sull'aumento dei coefficienti contenute nell'art. 7 del disegno perchè ciò sarebbe in contrasto con il principio dell'ordinamento giuridico a cui il legislatore deve attenersi in sede di emanazione di leggi riguardanti i criteri sulla determinazione delle indennità di esproprio.

A prescindere dalla discussione se l'aumento dei coefficienti sia in contrasto o meno con un principio costituzionale, appare opportuno votare al più presto possibile le altre norme del disegno di legge contro le quali non sono stati fatti rilievi, affinché esse possano essere applicate.

Il precedente disegno di legge n. 239/77 è stato rielaborato nel senso che

- a) dall'art. 7 sono state tolte tutte le disposizioni riguardanti l'aumento dei coefficienti;
- b) all'art. 12 sono state aggiunte alcune disposizioni che rendono possibile uno snellimento del pagamento delle indennità di esproprio rispettivamente che riguardano la coducazione del vincolo di maso chiuso e lo svincolo degli usi civili senza ulteriore provvedimento amministrativo.

Lo snellimento del pagamento delle indennità di esproprio per le aree dell'edilizia agevolata si ottiene annotando contemporaneamente alla intavolazione del decreto di costituzione della comunione e/o di divisione materiale a carico delle particelle riservate all'edilizia abitativa agevolata il vincolo di esproprio e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge di riforma dell'edilizia abitativa e successive modifiche il quale dispone che l'indennità di esproprio può essere pagata anche prima del trasferimento tavolare dell'immobile, qualora la pendenza della procedura di esproprio è annotata nel libro fondiario.

**PRESIDENTE:** La parola alla terza Commissione legislativa per la lettura della relazione.

**LADURNER-PARTHANES (SVP):** Die dritte Gesetzgebungskommission ist am 23. Februar 1978 zwecks Beratung über den Landesgesetzentwurf Nr. 239/78/bis: "Abänderungen zum Landesgesetz vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender Fassung, über die Wohnbaureform und zum Landesraumordnungsgesetz"

zusammengetreten.

Dr. Nicolussi-Leck, der in Vertretung des Assessors für Volkswohnbau zur Sitzung erschienen ist, hat die am neuen Gesetzentwurf vorgenommenen Änderungen erläutert, die den Beanstandungen der Regierung zum ersten Gesetzentwurf ähnlichen Inhalts Rechnung tragen. Genannte Änderungen betreffen die Artikel 7 und 12, mit denen sich die Kommission eingehender befaßte.

Die beiden Artikel wurden sodann stimmenmehrheitlich genehmigt, und zwar Art. 7 bei einer Gegenstimme und Art. 12 bei einer Enthaltung.

Der Gesetzentwurf wurde gesamthaltlich stimmenmehrheitlich bei einer Gegenstimme (Abg. Sfondrini) gutgeheißen.

La terza Commissione legislativa si è riunita il giorno 23 febbraio 1978 per esaminare il disegno di legge provinciale n. 239/78/bis: "modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma della edilizia abitativa e all'ordinamento urbanistico provinciale".

Il dott. Nicolussi-Leck, intervenuto in rappresentanza dell'Assessore all'edilizia popolare, ha illustrato le modifiche introdotte nella nuova proposta di legge, che tengono conto dei rilievi mossi dal Governo al precedente disegno di legge e che innovano agli articoli 7 e 12, sui quali la Commissione ha fermato la sua attenzione in un breve dibattito.

I due articoli sono stati quindi approvati a maggioranza, l'art. 7 con un voto contrario e l'art. 12 con un'astensione.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con il voto negativo del consigliere Sfondrini.

**PRESIDENTE:** Dichiaro aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al consigliere Stecher.

**STECHEK (KPI):** (Nicht registriert - non registrato)

**MITOLO (MSI-DN):** Signor Presidente, signori colleghi, prendo la parola per manifestare la mia soddisfazione perchè il Governo ha respinto la legge, che era stata oggetto di un dibattito non indifferente, serrato e che aveva visto divise le forze politiche più varie, che compongono questo Consiglio provinciale. Inoltre è motivo di soddisfazione il fatto, che da quanto si è appreso, questa legge è stata respinta per le stesse ragioni e per gli stessi rilievi mossi alla legge da parte delle opposizioni.

La legge ci viene ripresentata e viene emendata, così che il famoso art. 7, che era stato oggetto di tanti interventi e di tante contestazioni è praticamente ridotto ad un'espressione molto limitata e non comporta quegli aggravii che avevamo criticato nella presentazione del disegno di legge originale. A mio parere restano tuttavia alcune lacune, che ribadisco riallacciandomi a quanto avevo detto in sede di discussione generale a suo tempo. Questa legge poteva essere l'occasione per una profonda modifica, in base alle esperienze che si erano tratte dagli anni di appli-

cazione della stesa. Si poteva quindi introdurre benissimo alcuni emendamenti, che in particolare riguardavano l'elevazione dei minimi di reddito per allargare le agevolazioni ad una più vasta fascia di cittadini interessati alle agevolazioni introdotte con la legge del 1962 e con la legge n. 15. Trovo quindi che questo provvedimento, pur emendato, non mi soddisfa del tutto. La scorsa volta ho votato contro, questa volta, in segno di benevola attenzione e nella speranza che quanto prima si possano riproporre certi problemi, voterò scheda bianca.

**PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente e trasporti - DC):**  
Signor Presidente nella precedente occasione abbiamo avuto tutti il modo di esprimere il nostro punto di vista e le nostre valutazioni su quella parte più delicata ed importante, che si riferiva all'aumento del coefficiente. Avevamo già espresso le nostre preoccupazioni, non preoccupazioni unilaterali, vale a dire non preoccupazioni volte semplicemente ad assistere ad una lievitazione preoccupante dei costi e dei prezzi, ma anche una valutazione preoccupata nei confronti dei soggetti passivi di questo provvedimento ed anche quindi nei confronti del contadino a favore del quale avevamo lungamente parlato. La preoccupazione, che deriva è che pur avendo tolto il riferimento all'aumento del coefficiente, rimane pur sempre una notevole ambiguità contenuta nell'art. 12, della legge fondamentale; cioè c'è il timore che si assista in ogni caso, attraverso diverse valutazioni, che in parte sono sollecitate dal mercato ed in parte sono sollecitate dalla contingenza e dalle sollecitazioni esterne ad un costo di aree che sia, indipendentemente dall'aumento del coefficiente, superiore alla valutazione politica che abbiamo più volte espresso che fa riferimento al dovere di pagare questi terreni con importi che consentano al contadino di ritornare nel ciclo della sua attività. Questo era un principio generale che avevamo espresso e che ancora esprimiamo. Tuttavia, non abbiamo sufficienti garanzie, se in qualche modo non viene prodotta una correzione o della legge o del regolamento di esecuzione, che si arrivi ad un'equa valutazione, rispettosa delle esigenze del contadino e rispettosa anche delle esigenze del pubblico interesse.

In altre parole possiamo assistere in ogni caso, indipendentemente dal coefficiente ad una valutazione dei costi, che può determinare forme sconvolgenti di prezzi di mercato. Diciamo che questa è una preoccupazione notevole, che abbiamo e che se assistessimo a questo andamento irregolare, non controllato, non sarebbe certo nell'interesse del contadino. Noi crediamo che sarebbe stato importante ed utile trovare un meccanismo che fornisse maggiori garanzie di valutazione e di giudizio di questi costi di aree, proprio nel tentativo di contemperare alla doppia esigenza, di non provocare un danno al contadino nel senso che il contadino sia strappato dalla sua attività e messo nelle condizioni di non poter più continuare a svolgere la sua attività, perchè il compenso che gli viene offerto è troppo poco e d'altra parte però non creare un meccanismo pericoloso di aumento e di lievitazione di queste aree, che sarebbe sconvolgen-

te per un altro effetto nei confronti di un più generale interesse.

Queste sono le preoccupazioni che abbiamo e che esprimiamo anche in questa circostanza, avendo assistito a quali valori si sta arrivando, anche sulla base di valutazioni fatte dalla nostra commissione.

Comprendiamo perfettamente che inserire nella legge un principio di questo genere è molto pericoloso, perchè può determinare in sede di verifica, in sede di autorizzazione di visto governativo, elementi nuovi che potrebbero rinviare un'altra volta la legge, perchè si scosterebbe dai principi di riforma economico-sociale, secondo cui lo Stato aveva disposto a suo tempo il principio dell'esproprio, contenuto nella legge dello Stato n. 865. Comprendiamo anche l'urgenza di andare avanti, assolutamente; abbiamo compreso in Giunta e lo comprendiamo anche qui che non si può ulteriormente prorogare su questa questione, ma ci riserviamo, anche attraverso indicazioni che saremo nelle condizioni di fare, una volta approvata la legge, che noi evidentemente approviamo, di vedere quale sforzo di fantasia riusciremo a fare o a livello di regolamento di esecuzione o anche attraverso una successiva proposta di legge per cercare di controllare molto meglio di quanto non sia oggi nella condizione di fare questo meccanismo di determinazione del valore del prezzo. Questo volevamo dire e questa preoccupazione volevamo ricordare al Consiglio.

**SFONDRINI (PSI):** Vorrei dire solo pochissime parole, visto che a questo proposito ne sono già state spese molte. Il Governo ha rinviato il precedente disegno di legge per le motivazioni che tutti conosciamo ed in particolare soprattutto per quanto relativo all'art. 7, che è stato giudicato eccessivo per quanto riguarda l'indennizzo che in esso era previsto. Tuttavia, dalle dichiarazioni e dalle prese di posizione che abbiamo letto sui giornali, dopo la decisione del Governo, abbiamo capito che si vuole portare avanti questo disegno di legge modificato in modo tale da consentirgli l'approvazione da parte del Governo, ma si ha anche l'intenzione di ripresentare gli articoli, che sono stati oggetto dei rilievi da parte del Governo, nella loro formulazione originaria. Ho visto che il Governo, probabilmente non se ne è accorto la volta precedente quando ha votato la legge n. 15, quando dice che: "Un'eccessiva misura della facoltà di esproprio, che potrebbe nella fattispecie in esame anche superare l'effettivo valore di mercato del bene, oltre ad incidere negativamente sulla finanza pubblica appare pregiudizievole per il pubblico primario, consistente nello sviluppo dell'edilizia convenzionata in esecuzione. Quindi, sotto questo profilo può altresì configurarsi anche un contrasto con gli interessi nazionali".

Va bene, ma la legge in vigore, secondo questa osservazione del Governo, rientra nella fattispecie che è alla base delle motivazioni del mancato visto. Infatti, è chiaro che applicando anche la legge attuale l'indennità di esproprio indubbiamente supera l'effettivo valore di mercato del bene, perchè quando parla di giusto prezzo e si dà l'interpretazione a questa dizione come quella, confermata dalla magistratura, dei

ricorsi, è chiaro che il giusto prezzo significa il prezzo di mercato, come viene oggi stabilito.

Il Presidente della Giunta provinciale finge di non sapere e di non conoscere le sentenze della Magistratura, che hanno equiparato il giusto prezzo al prezzo di mercato. Allora, se questo prezzo di mercato viene moltiplicato per 2,5 o per 3, indubbiamente si supera l'effettivo valore di mercato del bene. Il Governo fa un'osservazione a posteriori, in base ad una richiesta eccessiva, e ad una legge che eccede nel corrispondere l'indennizzo, però non si è accorto che la legge attuale è in misura inferiore, ma indubbiamente in misura superiore a quello che è l'effettivo valore di mercato. Questa è un'osservazione sulla quale potremo anche fare delle obiezioni.

Noi avevamo detto che bisogna commisurare l'indennizzo all'effettivo valore dell'area espropriata, ma anche al danno che si crea, perchè una cosa è togliere del terreno ad un'azienda agricola tale da pregiudicare l'economicità dell'azienda e altro discorso è invece togliere del terreno agricolo ad un'azienda per la quale questo esproprio non incide in modo efficace sulla economicità dell'azienda stessa.

La legge nazionale prevede queste dizioni. Quindi, in sostanza si modifica la legge precedente adeguandola in un certo modo alle osservazioni del Governo, ma il Governo non si è accorto che la legge già in vigore è in contrasto alle osservazioni fatte al disegno di legge. Sappiamo che poi ci sono state dichiarazioni esplicite che dichiarano di stralciare questi articoli, che hanno costituito motivo di rinvio, per fare poi un provvedimento legislativo a parte ed andare alla Corte Costituzionale nel caso in cui il Governo centrale dovesse nuovamente insistere nel suo atteggiamento.

Rimangono quindi ancora le premesse che hanno costituito in precedenza il voto negativo da parte nostra e quindi anche in questa occasione il nostro voto non potrà che essere negativo.

**PRESIDENTE:** Per quanto riguarda la mia parte mi limito, anche a favore di un certo andamento della discussione di questa legge, ad associarmi pienamente a tutte le osservazioni fatte ed anche alle perplessità sollevate dal collega assessore Pasquali.

La parola all'Assessore Benedikter per la risposta.

**BENEDIKTER (SVP):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con un voto contrario e due astensioni.

Signori consiglieri, per snellire il lavoro darò lettura soltanto degli articoli che sono stati modificati, mentre per gli altri mi limiterò a porli in votazione.

Art. 1: approvato a maggioranza con un'astensione.

- Art. 2: approvato a maggioranza con un voto contrario e due astensioni.
- Art. 3: approvato a maggioranza con quattro astensioni.
- Art. 4: approvato a maggioranza con quattro astensioni.
- Art. 5: approvato a maggioranza con quattro astensioni.
- Art. 6: approvato a maggioranza con quattro astensioni.

Art. 7

Al primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Per le aree comprese nei centri edificati, escluse le zone di espansione, l'indennità di espropriazione è commisurata al valore agricolo della coltura più redditizia tra quelle che nel comune coprono una superficie superiore al 10% su quelle coltivate nel comune stesso moltiplicato per 3".

All'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione delle maggioranze i proprietari devono presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il tipo di conduzione dei fondi".

Chi chiede la parola sull'art. 7? nessuno. Pongo in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza con un voto contrario e quattro astensioni.

- Art. 8: approvato a maggioranza con sei astensioni.
- Art. 9: approvato a maggioranza con sei astensioni.
- Art. 10: approvato a maggioranza con sei astensioni.
- Art. 11: approvato a maggioranza con sei astensioni.

Art. 12

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

"L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione".

Dopo il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

"Con contemporanea annotazione del vincolo di destinazione a terreno soggetto all'esproprio per uso di edilizia abitativa agevolata a carico delle particelle previste dal piano di attuazione a tale scopo. In virtù di tale annotazione possono essere liquidate le indennità di esproprio ai sensi dell'art. 10, prima del trasferimento tavolare dell'immobile. Tale annotazione sarà cancellata contestualmente alla pretrattazione tavolare del decreto di esproprio".

All'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"I terreni soggetti alle norme di cui agli artt. 21 e 23 non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi rispettivamente sugli usi civici, pertan-

to gli stessi possono essere escorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi rispettivamente il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti previsti dagli artt. 21 e 23".

Chi chiede la parola sull'art. 12? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 12: approvato a maggioranza con 6 astensioni.  
Art. 13: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 14: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 15: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e quattro astensioni.  
Art. 16: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 17: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 18: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 19: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 20: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 21: approvato a maggioranza con sei astensioni.  
Art. 22: approvato a maggioranza con sei astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al consigliere Jenny.

**JENNY (SFP):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 30, sí 23, no 5, schede bianche 2. La legge è approvata.

Prima di chiudere la seduta prego i consiglieri di comunicarmi i nomi di coloro che intendono andare ad Aosta. Finora c'è solo il nome della signorina Bertolini, ma sarebbe urgente conoscere i nomi degli altri consiglieri che intendono andare ad Aosta.

La seduta è tolta.

ORE 12.25 UHR



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE  
SÜDTIROLER LANDTAG

VII. LEGISLATURA  
GESETZGEBUNGSPERIODE / 1 9 7 8

PROCESSO VERBALE  
PROTOKOLL

della 177.<sup>a</sup> seduta tenuta a BOLZANO il giorno 18 aprile 1978  
der Sitzung, abgehalten in BOZEN am .....

Presiede il PRESIDENTE: Prof. Decio Mognoni  
Vorsitz des PRÄSIDENTEN: Dr. Luis Drunwalder

Assistono i SEGRETARI: Rosa Franzelin-Werth  
Beisitz der SEKRETÄRE: Toni Kiem

Sono assenti i CONSIGLIERI: Avv. Anselmo Gouthier (giust.)  
Abwesende ABGEORDNETE: Rag. Valentino Pasqualin (ingiust.)  
Alfons Rigott (ingiust.)

Il Consiglio provinciale si è riunito in sessione straordinaria per proseguire nella trattazione dell'ordine del giorno del 7 marzo, risp. del 13 marzo 1978.

La seduta inizia alle ore 9.50.

Dopo la lettura e l'approvazione dei processi verbali della 175<sup>a</sup> e 176<sup>a</sup> seduta dell'11 risp. del 12 aprile 1978, il Consiglio passa alla trattazione dei punti rimasti insospesi all'ordine del giorno del 7 marzo risp. del 13 marzo 1978, ai quali sono stati aggiunti i seguenti nuovi punti:

- 12) Disegno di legge provinciale n. 274/78: "Nuove autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1978 ed anni successivi";
- 13) Disegno di legge provinciale n. 273/78: "Disposizioni transitorie in materia di protezione della selvaggina e disciplina della caccia";
- 14) Disegno di legge provinciale n. 260/78: "Disciplina della fecondazione artificiale degli animali";
- 15) Disegno di legge provinciale n. 262/78: "Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari";
- 16) Disegno di legge provinciale n. 265/78: "Concessione di contributi ai Comuni per l'installazione di posti telefonici pubblici o aperto al pubblico nelle frazioni o in località isolate";
- 17) Mozione n. 38/78, presentata dai consiglieri Dr. Luis Durnwalder, Maria Bertolini e Mathias Ladurner-Parthanes il giorno 13 marzo 1978 concernente le direttive CEE n. 159 concernente miglioramenti strutturali nel settore dell'agricoltura;
- 18) Mozione n. 39/78, presentata dai consiglieri Rosa Franzelin-Werth e Dr. Erich Achmüller, il giorno 15 marzo 1978, concernente le cooperative edilizie;
- 19) Mozione n. 40/78, presentata dai consiglieri Avv. Anselmo Gouthier, Josef Stecher e Dr. Egmont Jenny il giorno 23 marzo 1978, concernente la situazione del pubblico impiego;
- 20) Sostituzione del defunto membro del collegio dei sindaci dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, Dr. Anton LUN;
- 21) Disegno di legge provinciale n. 269/78: "Pesca".

Punto 1) all'ordine del giorno del 7 marzo - Interrogazioni ed interpellanze.

Interrogazione n. 366/78, presentata il 19 gennaio 1978 dai consiglieri dott. Erich Achmüller e Rosa Franzelin-Werth, concernente le occupazioni d'urgenza. Dopo una breve illustrazione del primo firmatario e l'esauriente risposta dell'Assessore Rubner, il consigliere Achmüller si dichiara insoddisfatto della medesima.

Interrogazione n. 373/78, presentata il 14 marzo 1978 dal consigliere Willi Erschbaumer, concernente la presentazione di una nuova legge sulle piste da sci.

Il Presidente dá lettura della risposta scritta.

Interrogazione urgente n. 376/78, presentata il 13 aprile 1978 dai consiglieri Erich Achmüller e Rosa Franzelin-Werth, concernente la costruzione di 16 alloggi sociali in via Alessandria a Bolzano.

Dopo l'illustrazione del consigliere Achmüller e la risposta dell'Assessore Benedikter, il primo firmatario prende ancora brevemente posizione sulla problematica in oggetto.

Punto 3) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 293/77/bis: "Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche sulla riforma della edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale".

L'Assessore Benedikter dá lettura della relazione della Giunta e il consigliere Ladurner-Parthanes di quella della terza Commissione legislativa.

Aperta la discussione generale, prende per primo la parola il consigliere Stecher. A suo avviso la Giunta presenta talvolta disegni di legge che violano il vigente ordinamento giuridico e malgrado si sappia a priori che i medesimi verranno respinti dal Governo centrale. Presentando per la seconda volta questo provvedimento si vuole dimostrare alla popolazione di aver fatto tutto quanto era possibile e che la rielezione da parte del Governo non può essere attribuita ad errori della Giunta. Il consigliere Stecher dichiara che il suo partito non può dare il proprio assenso a questo disegno di legge, dato che i suoi punti di vista sono sostanzialmente diversi da quelli della Giunta provinciale. Egli farà l'altro rilevare che questo disegno di legge viola l'autonomia dei comuni ed è politicamente tagliato su misura, per cui non sono prevedibili le sue ripercussioni sullo sviluppo politico generale. Dopo avere ribadito che questo provvedimento colpisce i ceti socialmente più deboli e rende ancora più complessa l'intera materia, il consigliere Stecher preannuncia il suo voto contr

Nel prendere la parola, il consigliere Mitolo esprime la propria soddisfazione per il fatto che le obiezioni espresse dal Governo rispecchino a grandi linee il parere espresso dall'opposizione in seno al Consiglio. Dopo avere osservato che le modifiche apportate al testo originario non sono tali da poter considerare soddisfacente il provvedimento in esame egli comunica che in questa occasione non voterá contro ma si asterrá dal voto.

A nome del suo partito l'Assessore Pasquali esprime le proprie riserve sul disegno di legge in oggetto, facendo presente che anche il nuovo testo dell'art 12 consente diverse possibilità di interpretazione. Al riguardo egli definisce molto pericolosa l'introduzione di determinati principi giuridici.

Il consigliere Achmüller illustra i motivi per i quali lui e il consigliere Franzelin-Werth si sono astenuti dal voto in sede di prima trattazione di questo disegno di legge. Dopo aver osservato che una delle due riserve é già stata dissipata, egli si sofferma sulla seconda che riguarda piú precisamente il concetto di "equo prezzo", per il quale la Giunta non ha fornito dei chiari criteri. Il consigliere Achmüller dichiara che, qual ora l'Assessore Benedikter fornisse nella sua replica chiare de lucidazioni in merito, i rappresentanti dei lavoratori in seno all'SVP potrebbero votare a favore del provvedimento.

Il consigliere Durnwalder esprime la delusione del Bauernbund per il rigetto di questo disegno di legge. Egli tiene a precisare che con l'aumento del coefficiente la Provincia si é semplicemente attenuta ai criteri stabiliti per legge dallo Stato già nel 1971. Egli osserva inoltre che in Alto Adige il valore di mercato e il valore del reddito potenziale sono diversi, sussistendo un'eccessiva domanda di terreno edificabile. A suo avviso non può neppure essere considerato soddisfacente il valore di riacquisto senza calcolare tutte le spese collaterali. Il consigliere Durnwalder conclude sollecitamente la Giunta ad effettuare stime che corrispondano a valori reali, sottolineando che 5.000 o 6.000 lire al m<sup>2</sup> é un prezzo troppo esiguo rispetto al prezzo di riacquisto che oscilla fra 25 - 30 mila lire al m<sup>2</sup>.

Nel prendere la parola, il consigliere Erschbaumer sottolinea che l'SPS ha già esposto le proprie argomentazioni contro il disegno di legge in oggetto in sede di prima trattazione. Egli osserva che neppure il nuovo testo del medesimo é stato

formulato in modo felice e che non è stato stabilito un termine per la presentazione di una legge organica. Egli ritiene inoltre positivo il fatto che determinati leggi provinciali non possano entrare immediatamente in vigore, in quanto soggette all'esame da parte del Governo centrale. Il consigliere Erschbaumer, dopo aver auspicato che gli indennizzi per i terreni vengano corrisposti tempestivamente egli accusa l'SVP di non essere riuscita in 30 anni a creare ordine in questo settore. A suo avviso è inammissibile che funzionari addetti alle stime siano esposti a pressioni politiche.

Il consigliere Franzelin-Werth nel prendere posizione su quanto sostenuto dal consigliere Durnwalder, sottolinea che con questa legge si intendeva raggiungere la pace sociale, ma che questo obiettivo è stato mancato. La signora Franzelin sottolinea inoltre come non si sia neppure riusciti ad introdurre un vero e proprio snellimento delle procedure.

Il consigliere Sfondini ribadisce le obiezioni mosse dal suo partito in sede di prima trattazione del provvedimento. Dopo aver criticato la non precisa definizione di "giusto prezzo di terreno", egli sottolinea che il suo partito non può dare il proprio assenso neppure al provvedimento in esame.

Il consigliere Jenny dichiara che con questo disegno di legge si voleva accontentare un po' tutti senza prendere una decisione. A suo avviso la proprietà è un impegno sociale, ma nella nostra provincia il prezzo di mercato viene artificialmente ad aumentare a causa della politica restrittiva della Giunta provinciale. Dopo aver osservato che questo disegno di legge non ha finalità di carattere sociale, egli ribadisce il voto contrario del suo partito.

Il Presidente Molignoni si associa pienamente alle riserve ed ai punti di vista espressi dall'Assessore Pasquali.

Dopo la circostanziata replica dell'Assessore Benedikter, il passaggio alla discussione articolata viene approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astensioni.

Il Presidente comunica che darà lettura solo degli articoli 7 e 12 e si limiterà a porre solo in votazione gli articoli rimasti invariati.

Art. 1: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 2: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astensioni.

Artt. 3, 4, 5 e 6: approvati a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 7: approvato senza discussione a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astensioni.

Gli artt. dall'8 all'11 compreso vengono approvati a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 12: approvato senza discussione a maggioranza con 6 astensioni.

Artt. 13 e 14: approvati a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 15: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astensioni.

Gli artt. dal 16 al 22 compreso vengono approvati a maggioranza con 6 astensioni.

In sede di dichiarazione di voto il consigliere Jenny sottolinea che le finalità di questo disegno di legge non corrispondono alle aspettative in esso risposte e si dichiara stupito del fatto che i rappresentanti dei lavoratori in seno all'SVP non siano contrari al provvedimento.

Il consigliere Achmüller comunica che i rappresentanti dei lavoratori dell'SVP daranno il proprio assenso a questo disegno di legge, dato che nella sua replica l'Assessore Benedikter ha dato determinate garanzie.

Il consigliere Erschbaumer preannuncia il suo voto contrario, definisce contraddittoria la replica dell'Assessore Benedikter e dichiara che il suo partito conta sull'emanazione di una legge organica e chiara.

In sede di votazione segreta il disegno di legge viene approvato con 23 voti favorevoli, 5 voti contrari e 2 schede bianche su 30 votanti.

Il Presidente aggiorna la seduta a mercoledì, 19 aprile 1978, ad ore 9.30.

La seduta termina alle ore 12.25.

/tm

I SEGRETARI

- Rosa Franzelin-Werth *R. Franzelin*
- Toni Kiem *Toni Kiem*
- Avv. Anselmo Gouthier (giust.)

IL PRESIDENTE

- Prof. Decio Molignoni *Decio Molignoni*

Der Südtiroler Landtag ist in außerordentlicher Sitzung zusammengetreten, um mit der Behandlung der Tagesordnung fortzufahren.

Die Sitzung beginnt um 9.50 Uhr.

- Nach Verlesung und Genehmigung der Protokolle der 175. und 176. Sitzung vom 11. bzw. 12. April 1978, schreitet man zur Behandlung der noch verbleibenden Punkte der Tagesordnung vom 7. März bzw. 13. März 1978. Weiters wurden folgende Tagesordnungspunkte hinzugefügt:
12. Landesgesetzentwurf Nr. 274/78: "Neue Ausgabengenehmigungen für das Finanzjahr 1978 und für die folgenden Jahre".
  13. Landesgesetzentwurf Nr. 273/78: "Übergangsbestimmungen im Sachbereich Wildschutz und Jagd".
  14. Landesgesetzentwurf Nr. 260/78: "Regelung der künstlichen Besamung der Tiere".
  15. Landesgesetzentwurf Nr. 262/78: "Einführung von Lehrgängen zur beruflichen Ausbildung der Alten- und Familienhelfer".
  16. Landesgesetzentwurf Nr. 265/78: "Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für die Errichtung öffentlicher oder halböffentlicher Fernsprechstellen in Fraktionen oder abgelegenen Weilern".
  17. Beschlußantrag Nr. 38/78, eingebracht durch die Abgeordneten Dr. Luis Durnwalder, Maria Bertolini und Mathias Ladurner-Parthanes, am 13.3.1978, betreffend die EG-Richtlinien Nr. 159 über die strukturellen Verbesserungen der Landwirtschaft.
  18. Beschlußantrag Nr. 39/78, eingebracht durch die Abgeordneten Frau Rosa Franzelin-Werth und Dr. Erich Achmüller, am 15.3.1978, betreffend die Wohnbaugenossenschaften.
  19. Beschlußantrag Nr. 40/78, eingebracht durch die Abgeordneten Dr. Anselmo Gouthier, Josef Stecher und Dr. Egmont Jenny, am 23.3.1978, betreffend Personalprobleme in öffentlichen Ämtern.
  20. Ersetzung des verstorbenen Aufsichtsratsmitgliedes des Institutes für den geförderten Wohnbau Dr. Anton Lun.
  21. Landesgesetzentwurf Nr. 269/78: "Fischerei".

Es gelangen einige Anfragen zur Behandlung:

Punkt 1 der Tagesordnung vom 7. März 1978: Anfrage Nr. 366/78, eingebracht am 19. Jänner 1978 von den Abg. Dr. Erich Achmüller und Rosa Franzelin-Werth, betreffend die Dringlichkeitsbesetzungen. Nach einer ganz kurzen Erläuterung durch Dr. Erich Achmüller, antwortet Landesrat Rubner ausführlich. Achmüller erklärt sich mit der Beantwortung nicht zufrieden.

Anfrage 373/78: eingebracht am 14. März 1978, durch den Abg. Willi Erschbaumer, betreffend die Vorlage eines neuen Skipistengesetzes. Der Präsident verliert die gewünschte schriftliche Beantwortung.

Dringende Anfrage Nr. 376/78: eingebracht am 13. April 1978 durch die

Abg. Dr. Erich Achmüller und Rosa Franzelin-Werth, betreffend den Bau von 16 Sozialwohnungen in der Bozner Alessandriastraße. Nach einer Erläuterung durch Achmüller antwortet Landesrat Benedikter. Achmüller nimmt nochmals dazu Stellung.

Punkt 3 der Tagesordnung; Landesgesetzentwurf Nr. 239/77/bis: "Abänderungen zum Landesgesetz vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender Fassung, über die Wohnbaureform und Landesraumordnungsgesetz".

Landesrat Benedikter verliest den Bericht der Landesregierung, während der Abg. Ladurner-Parthanes jenen der dritten Kommission verliest.

In der Generaldebatte meldet sich zuerst der Abg. Stecher zu Wort. Er ist der Auffassung, daß die Landesregierung manchmal Gesetzentwürfe einbringt, die gegen die Rechtsordnung verstoßen und die mit Sicherheit rückverwiesen würden. Durch diese Einbringung wolle man der Bevölkerung weismachen, daß man alles getan habe, die Schuld einer Rückverweisung aber nicht bei der Landesregierung zu suchen sei. Dies ist auch mit diesem Gesetzentwurf geschehen. Seine Partei könne diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen, weil sie eine grundsätzlich unterschiedliche Auffassung gegenüber jener Landesregierung habe. Unter anderem verletze dieser Gesetzentwurf die Gemeindeautonomie und trage einen politischen Zuschnitt, der nicht durchsichtig auf die politische Gesamtentwicklung ist. Der Entwurf trifft die sozial Schwächeren und gestaltet die Sachlage noch schwieriger, daher werde er gegen den Gesetzentwurf stimmen.

Der Abg. Mitolo gibt seiner Genugtuung darüber Ausdruck, daß die im Rückverweisungsschreiben der Regierung enthaltenen Beanstandungen im großen und ganzen die von der Opposition im Landtag vorgebrachten Meinungen widerspiegeln. Trotz der von der Landesregierung vorgenommenen Abänderungen am ursprünglichen Text könne der Gesetzentwurf nicht befriedigen. Er werde zwar nicht wie ursprünglich dagegen stimmen, sondern sich der Stimme enthalten.

Landesrat Pasquali drückt im Namen seiner Fraktion seine Bedenken über den Gesetzentwurf aus, da auch der neue Artikel 12 im Verhältnis zum früheren zweideutige Aussagen enthalte. Er bezeichnet die Einführung gewisser Rechtsprinzipien als sehr gefährlich.

Der Abg. Achmüller erklärt, warum er und die Abg. Franzelin-Werth sich bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes der Stimme enthalten hätten. Von zwei Vorbehalten sei mittlerweile einer entkräftet worden, ein zweiter Vorbehalt bestehe noch: zum Begriff "angemessener Preis" fehlten klare Richtlinien von Seiten der Landesregierung. Sollte Landesrat Benedikter in seiner Replik klare Aussagen machen können, so könnte der Arbeitnehmerflügel der SVP für den Gesetzentwurf stimmen.



Der Abg. Durnwalder gibt der Enttäuschung des Bauernbundes über die Rückverweisung des Gesetzentwurfes Ausdruck. Durch die Erhöhung des Koeffizienten habe das Land sich nur an die Richtlinien gehalten, die der Staat bereits im Jahre 1971 gesetzlich beschlossen hat. Der Markt- und Ertragswert sei in Südtirol nicht derselbe, weil zu große Nachfrage an Bauland bestehe. Auch könne man sich mit dem Wiederbeschaffungswert allein nicht zufrieden geben, es müßten sämtliche Nebenspesen gezahlt werden. Durnwalder empfiehlt der Realität entsprechende Grundschätzungen von Seiten des Landes vorzunehmen, denn 5.000 bis 6.000 Lire pro Quadratmeter seien zu wenig im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert von 25. bis 30.000 Lire.

Der Abg. Erschbaumer betont, daß die SPS bereits bei der ersten Verabschiedung des Gesetzentwurfes ihre Gegenargumente kundgetan hat. Auch die neue Fassung des Gesetzentwurfes sei nicht glücklich formuliert. Auch fehle ein Termin für die Erklärung der Berechtigung auf die Erhöhung durch die Koeffizienten. Er bezeichnet es als positiv, daß gewisse Landesgesetze durch eine Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit von Seiten der Zentralregierung nicht sofort in Kraft treten können. Er spricht sich für eine sofortige Auszahlung der Grundentschädigung aus, und lastet es der SVP an, daß sie in 30 Jahren nicht in der Lage war, hier Ordnung zu schaffen. Es sei unzulässig, daß die vom Lande mit einer Schätzung beauftragten Beamten politisch unter Druck gesetzt würden.

Die Abg. Franzelin-Werth nimmt auf die Stellungnahme des Abg. Durnwalder bezug. Sie betont, daß man mit dem Gesetz den sozialen Frieden schaffen möchte, was aber nicht gelingen werde, weil das Gesetz unterschiedliche Auslegungen zuläßt. Es sei auch nicht gelungen, eine echte Beschleunigung des Verfahrens zu gewährleisten.

Der Abg. Sfondrini bestätigt im Prinzip die bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes von Seiten seiner Partei gemachten Einwendungen. Kritisch setzt er sich mit dem gerechten Bodenpreis auseinander und betont, daß auch die neue Fassung des Gesetzentwurfes die Zustimmung seiner Partei nicht erhalten könne.

Der Abg. Jenny betont, daß man mit diesem Gesetzentwurfes alle Schichten zufriedenstellen wolle, ohne eine Entscheidung zu treffen. Das Eigentum stelle eine soziale Verpflichtung dar, während in unserem Lande der Marktpreis durch die restriktive Politik der Landesregierung künstlich hinaufgetrieben werde. Dem Gesetzentwurf fehle die soziale Zielrichtung, daher könne seine Partei nicht dafür stimmen.

Präsident Mognoni schließt sich den Bedenken des Landesrates Ing. Giorgio Pasquali an, und teilt dessen Auffassung.

Landesrat Benedikter nimmt nun sehr ausführlich zu den Ausführungen seiner Vorredner Stellung.

Der Übergang zur Sachdebatte erfolgt mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

Der Präsident teilt nun mit, daß er nur die Artikel 7 und 12 in ihrem vollen Wortlaut verlesen werde, über die restlichen Artikel werde, ohne sie zu verlesen nur abgestimmt.

Art. 1: 1 Enthaltung

Art. 2: 1 Gegenstimme, 2 Enthaltungen

Art. 3, 4, 5 und 6: 4 Enthaltungen

Art. 7: ohne Wortmeldung mit 5 Enthaltungen und 1 Gegenstimme genehmigt.

Art. 8 bis 11: 6 Enthaltungen

Art. 12: ohne Wortmeldung mit 6 Enthaltungen genehmigt.

Art. 13 und 14: 6 Enthaltungen

Art. 15: 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen.

Art. 16 bis 22: 6 Enthaltungen

Zur Stimmabgabe erklärt Abg. Dr. Egmont Jenny, daß der Gesetzentwurf nicht den Zielsetzungen entspreche, die man sich erwartet hat. Er wundert sich, daß die Arbeitnehmer in der SVP sich nicht gegen den Gesetzentwurf aussprechen.

Der Abg. Achmüller kündigt an, daß die Arbeitnehmer in der SVP für den Gesetzentwurf stimmen werden, da Landesrat Benedikter in seiner Replik gewisse Garantien gegeben hätte.

Abg. Erschbaumer kündigt seine Gegenstimme an, da seiner Meinung nach die Replik des Landesrates Benedikter widersprüchlich sei. Seine Partei erwarte sich ein klares grundsätzliches Gesetz.

In geheimer Abstimmung wird nun der Gesetzentwurf von 30 Abstimmenden mit 23 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 2 weißen Stimmzetteln genehmigt.

Ende der Sitzung 12.25 Uhr.

Der Präsident vertagt die Sitzung auf 19. April 1978 um 9.30 Uhr.

/fm

DIE SEKRETÄRE

- Rosa Franzelin-Werth *R. Franzelin*
- Toni Kiem *Toni Kiem*
- Avv. Anselmo Gouthier (entsch.)

DER PRÄSIDENT

- Prof. Decio Molygoni *Prof. Decio Molygoni*